



Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Legge 23 novembre 1971 n. 1100

Istituzione dell' Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro



Atti Parlamentari

Novembre 2012

Roma - Giovedì 23 dicembre 1971

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE, ISCRITTI, SCOPO E ORDINAMENTO

Capo I

ISTITUZIONE, ISCRITTI E SCOPO

Art. 1

(Istituzione)

E' istituito l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.

Art. 2

(Scopo)

L'ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e di loro familiari.

Capo II

ORDINAMENTO

Art. 3

(Organi)

Sono organi dell'ente:

- 1) il presidente;
- 2) l'assemblea dei delegati;
- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) il collegio dei sindaci.

Art. 4

(Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione elegge anche un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

Art. 5

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente rappresenta l'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresì, su mandato del consiglio di amministrazione, l'assemblea dei delegati e la presiede. Esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 6

(Assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'ente eletti, nel modo indicato nei successivi articoli 8 e 9, nell'ambito di ciascuna provincia. Nelle province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento è eletto un solo delegato; nelle province con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento.

I delegati dimissionari, deceduti od optanti per altre cariche dell'ente sono sostituiti entro sessanta giorni con le stesse modalità previste dagli articoli successivi per l'elezione dell'assemblea.

Art. 7

(Funzioni dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi;

f) adempie alle altre funzioni assegnate dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nei precedenti punti *b)* e *e)* sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8

(Elezioni dell'assemblea dei delegati)

Il presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza dell'assemblea dei delegati, la data delle elezioni, che dovranno tenersi entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, e ne dà comunicazione ai presidenti dei consigli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro.

Art. 9

(Eleggibilità e procedimento elettorale)

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati coloro che al 1° gennaio precedente la data delle elezioni sono iscritti nell'albo provinciale di residenza da almeno due anni e non beneficiario di prestazioni a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.

Le elezioni si svolgono alla data fissata a norma del precedente articolo dal presidente dell'ente, presso la sede di ciascun consiglio provinciale dell'albo, con voto segreto. Il seggio elettorale è costituito da un presidente e da scrutatori in numero da due a quattro, designati tra i propri iscritti dal consiglio provinciale dell'albo.

Il presidente del seggio, non appena ultimate le operazioni di spoglio, trasmette all'ente, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, i verbali delle votazioni.

Il presidente dell'ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10

(Convocazione e deliberazioni dell'assemblea dei delegati)

La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede all'elezione delle cariche interne, deve essere convocata entro un mese dalla data delle elezioni.

L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può essere ridotto ad otto.

L'avviso di convocazione di cui al precedente comma deve indicare altresì il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve decorrere un termine di almeno ventiquattro ore.

Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti.

Le riunioni dell'assemblea in prima convocazione non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei delegati.

Art. 11

(Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'ente con almeno due anni di anzianità di iscrizione all'albo.

Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti dell'assemblea dei delegati; in tal caso l'eletto, se accetta la carica, cessa di far parte dell'assemblea stessa e viene sostituito con le modalità indicate per la elezione dei delegati.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'albo provinciale e, a parità di anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi, con le stesse modalità previste per l'assemblea dei delegati. I termini di cui al terzo comma del precedente articolo sono ridotti rispettivamente a dieci e cinque giorni.

Il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso o dal collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il componente del consiglio di amministrazione

assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, con delibera dell'assemblea dei delegati.

I componenti del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati; nella prima seduta successiva alla relativa vacanza.

Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 12

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione:

a) predisporre il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;

b) delibera sul regolamento organico;

c) nomina il direttore dell'ente;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;

e) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 34;

f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce, in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati, sull'attività svolta dal consiglio medesimo.

Art. 13

(Ricorso amministrativo)

Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

La conseguente decisione amministrativa è pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

L'espletamento del ricorso amministrativo è condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Art. 14

(Collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci è composto:

1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;

2) da un funzionario del Ministero del tesoro.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Art. 15

(Durata delle cariche)

Il presidente, il vice presidente e i componenti dell'assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti successivamente una sola volta, fatta eccezione per i delegati che sono sempre rieleggibili.

TITOLO II

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI

Capo I

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 16

(Trattamento di previdenza)

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidità, e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento.

Le modalità ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.

Art. 17

(Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.

Art. 18

(Pensione d'invalidità)

La pensione d'invalidità spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione.

La pensione d'invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

Art. 19

(Accertamento dell'invalidità)

Lo stato d'invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dall'ente.

In caso di ricorso il consiglio di amministrazione deferisce l'accertamento dello stato d'invalidità ad un collegio composto di tre medici, uno dei quali è nominato dal presidente dell'ente, uno dal ricorrente ed il terzo d'accordo dai primi due. In mancanza di accordo il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale della circoscrizione dell'albo professionale cui appartiene l'iscritto.

Il collegio si riunisce nella località ove risiede il

consiglio provinciale dell'albo cui appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario che lo rappresenta; le spese per gli altri due sanitari e per il lavoro del collegio sono a carico totale dell'ente nel caso di riconoscimento dell'invalidità e per metà a carico del ricorrente in caso contrario.

Per un periodo di dodici anni dalla data di liquidazione delle pensioni di invalidità, l'ente può accertare in qualsiasi momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni d'invalidità del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con il cessare dell'inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dell'ente.

Art. 20

(Misura della pensione diretta)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire novecentosettantacinquemila annue.

L'importo predetto è accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformità al successivo art. 31, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa.

Qualora l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1970, la misura della pensione derivante dai contributi personali a carico degli iscritti è variata in eguale proporzione con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.

Analogamente, si procede ad un ulteriore adeguamento delle pensioni ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo di cui al precedente comma subisca altra variazione in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 12 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi ha decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Per finanziare gli oneri dell'adeguamento il consiglio di amministrazione, in relazione alla situazione della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, può variare la misura del contributo personale a carico degli iscritti.

Art. 21

(Pensione a favore dei superstiti)

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la pensione di invalidità dal precedente art. 18, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa; se superstite è il marito, la pensione spetta sol-

tanto nel caso che egli sia riconosciuto inabile al lavoro;

b) figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli maggiorenni a carico che seguono corsi di studio la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi universitari seguito e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età;

c) genitori a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti;

d) fratelli inabili al lavoro o sorelle nubili o vedove a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti. Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità all'art. 404 del codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato. Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affiliati e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto.

La pensione di reversibilità non spetta nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o l'adozione siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate.

Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Il carico familiare dell'iscritto o del pensionato è accertato, sulla base delle norme vigenti in materia di assegni familiari, al momento della morte dello stesso.

L'ente può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile.

La pensione ai familiari superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

- 1) sessanta per cento per un superstite;
- 2) ottanta per cento per due superstiti;
- 3) cento per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti è attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la variazione.

Art. 22

(Liquidazione e pagamento delle pensioni)

La pensione è richiesta all'ente con domanda scritta.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità.

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

Art. 23

(Liquidazione in capitale)

Il consulente del lavoro, che cessa di essere iscritto all'ente per cancellazione dall'albo professionale prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione di un capitale pari all'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da lui versati.

In caso di morte dell'iscritto prima che abbia perfezionato il requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione, la predetta indennità spetta ai familiari superstiti indicati nel precedente art. 21. Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi.

Capo II

ASSISTENZA

Art. 24

(Assistenza sanitaria)

L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonché gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Art. 25

(Prestazioni sanitarie)

L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo è obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente art. 21 che non sono assistiti

da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

Art. 26

(Assistenza varia)

Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità, secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati.

Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il quattro per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Capo III

CONTRIBUTI

Art. 27

(Contributi personali)

Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è di lire centoquattromila annue.

La misura del contributo personale predetto può essere variata con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

Il contributo personale annuo indivisibile obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione malattia non può superare, per il primo biennio dall'inizio della gestione stessa, l'importo di lire quarantamila *pro capite* o lire ottantamila per nucleo familiare, ed è stabilito o variato con deliberazione motivata dall'assemblea dei delegati.

Art. 28

(Riduzione di contributi)

Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è ridotto alla metà.

E' accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'età di trent'anni, la facoltà di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a metà del contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

La riduzione del contributo prevista nei commi

precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali è versato il contributo personale ridotto.

Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto all'albo, è tenuto a versare la metà del contributo personale stabilito per la gestione medesima.

Art. 29

(Riscossione dei contributi personali)

La riscossione dei contributi personali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dall'ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 30

(Contributi per marche)

Coloro che esercitano la consulenza del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, debbono comunicare all'ente i nominativi dei datori di lavoro per i quali prestano la loro opera professionale, indicandone altresì la sede o la residenza, mediante lettera raccomandata da inviare entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico. Nello stesso termine e modo i datori di lavoro debbono segnalare all'ente i consulenti incaricati. Le predette segnalazioni possono essere fatte congiuntamente.

Per i rapporti professionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di denuncia di cui al precedente comma debbono essere soddisfatti nel termine di sessanta giorni.

I datori di lavoro che si avvalgono dell'opera dei consulenti del lavoro sono tenuti ad apporre su ciascun modello compilato per il versamento dei contributi all'INPS una marca di importo variabile secondo il numero dei dipendenti.

I valori delle marche sono così stabiliti:

- a) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze sino a 5 lavoratori, lire 100;
- b) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 6 a 10 lavoratori, lire 200;
- c) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 11 a 20 lavoratori, lire 400;
- d) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 21 a 50 lavoratori, lire 600;
- e) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 51 a 100 lavoratori, lire 1.000;
- f) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 101 a 1.000 lavoratori, lire 2.000;
- g) per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze oltre 1.000 lavoratori, lire 10.000.

Le marche sono emesse dall'ente in doppia sezione, da applicarsi rispettivamente una sull'originale e una sulla copia del modello trattenuto dal datore di lavoro.

Le marche si prelevano mediante anticipazione dell'importo presso l'ente o presso i distributori da questo autorizzati.

Le marche prelevate direttamente dagli iscritti all'ente sono annotate in apposito stampato con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2 e nel primo comma dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

L'inosservanza da parte del consulente del lavoro dell'obbligo di denuncia previsto nei primi due commi del presente articolo è punita con un'ammenda sino a lire 20.000.

Art. 31

(Destinazione dei contributi per marche)

Una cifra pari al settantacinque per cento dell'importo dei contributi per marche versati in ciascun esercizio a seguito dei prelevamenti direttamente effettuati dai consulenti del lavoro è registrata a nome dell'iscritto versante. La registrazione ha fini contabili e non accende credito dell'iscritto verso la gestione.

I contributi versati in conformità al presente articolo fanno parte delle entrate ordinarie della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'ente.

Titolo III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 32

(Entrate)

L'ente eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali e sostiene gli altri oneri derivanti dal suo funzionamento mediante le entrate costituite dai contributi personali, dal gettito delle marche, dalle rendite patrimoniali, nonché da tutte le altre somme che a qualunque titolo legittimamente gli pervengono.

Art. 33

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispose il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione all'assemblea dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per il bilancio consuntivo.

Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente conseguenti, dei bilanci tecnici compilati in conformità al secondo comma del precedente articolo 27. Tali bilanci tecnici sono inviati in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed

al consiglio nazionale e a quelli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro, entro quindici giorni dall'approvazione.

Art. 34

(Impieghi del patrimonio)

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

- 1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
- 3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile, secondo le norme di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Sono consentite utilizzazioni di somme liquide di una gestione da parte di altra gestione. Esse sono deliberate dal consiglio di amministrazione e ammortizzate entro cinque anni con un saggio di interesse non inferiore al 4,50 per cento effettivo annuo.

Art. 35

(Facilitazioni)

Sono estesi all'ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

(Decorrenze)

Il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è dovuto dagli iscritti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le relative prestazioni hanno inizio dopo un anno dalla predetta data.

Art. 37

(Modifica dell'articolo 14 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081)

All'articolo 14 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, sono aggiunte, alla fine della lettera a), le seguenti parole: « nonché all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ».

Art. 38

(Riscatto)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti agli albi provinciali dei

consulenti del lavoro ed hanno compiuto 45 anni di età, hanno facoltà di riscattare, entro cinque anni dalla predetta data, un numero di anni tale che sommato a quelli di contribuzione ordinaria raggiunga il minimo di contribuzione necessario per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Per ogni anno di contribuzione ordinaria possono essere riconosciuti al massimo tre anni di riscatto.

Il riscatto ha effetto ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti e comporta il versamento di un contributo pari a lire centoventimila per ciascun anno da riscattare. L'importo è ridotto a metà per gli iscritti di età non inferiore a ottanta anni compiuti.

I superstiti dell'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto sono ammessi al godimento della pensione a condizione che, tra contributi ordinari e contributi di riscatto, risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione ovvero che i superstiti medesimi versino i contributi di riscatto mancanti al raggiungimento di tale requisito minimo di contribuzione.

E' consentito il pagamento rateale dei contributi di cui al precedente comma nel periodo massimo di due anni; in tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non siano state versate tutte le rate.

Le condizioni previste nel presente articolo per l'esercizio della facoltà di riscatto possono essere migliorate con deliberazioni dell'assemblea dei delegati, approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 39

(Organi provvisori)

Per i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti del lavoro. Per tale designazione ciascun componente del consiglio nazionale vota non più di due nominativi.

Entro il termine del suo mandato la commissione indice le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1971

SARAGAT

Colombo - Donat-Cattin

Preti - Ferrari-Aggradi

Visto, il Guardasigilli: Colombo

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRUSASCA, SEGNANA, ZACCARI, VALSECCHI Pasquale, SALARI, BURTULO, DAL CANTON Maria Pia, DE MARZI, CORRIAS Efisio, PALA, BARGELLINI, TOGNI, MORANDI, MURMURA, ZELIOLI LANZINI, OLIVA, BERNARDINETTI, ALESSANDRINI, SPAGNOLLI, CENGARLE, IJMONI, SEGRETO, ALBANESE, BARTOLOMEI, BISORI, DAL FALCO, SANTERO, TIBERI, LA ROSA, BISANTIS, LOMBARDI, SIGNORELLO, VENTURI Giovanni, BALDINI, VERRASTRO, FOLLIERI, ORLANDO, MAZZAROLLI, COLELLA, DALVIT, CERAMI, COPPOLA, ZUGNO, DEL NERO e BELOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1969

Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza
a favore dei consulenti del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge riguarda la previdenza dei consulenti del lavoro ed interessa circa 10.000 professionisti ed i loro familiari. In esso la previdenza è affidata ad un autonomo organismo, da istituire nella forma di ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Il disegno di legge è composto di trentasei articoli distribuiti in quattro titoli dai rispettivi contenuti seguenti:

- 1) Istituzione, scopi e ordinamento;
- 2) trattamenti previdenziali e assistenziali, contributi;
- 3) gestione finanziaria;
- 4) disposizioni transitorie e finali.

Il primo titolo è suddiviso in due capi, il primo dei quali tratta l'istituzione dell'ente (la cui denominazione è « Ente nazionale

previdenza assistenza consulenti lavoro »), gli iscritti (che sono appunto tutti i consulenti del lavoro definiti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081), gli scopi previdenziali dell'ente. Il capo secondo tratta dell'ordinamento, ossia in sostanza degli organi, secondo linee ormai uniformi per questo tipo di enti. In particolare è prevista una larga assemblea, composta dei rappresentanti degli iscritti a ciascun albo provinciale, cui spetta il compito di indirizzare le attività dell'ente ai fini istituzionali.

Il ristretto consiglio di amministrazione (soltanto nove membri), guidato dal presidente, consente una snella, attiva esecuzione dei deliberati dell'assemblea e una vigile gestione dell'ente.

L'organo di controllo consiste in un collegio di tre sindaci, presieduto dal sindaco nominato dal Ministero vigilante.

I trattamenti previdenziali e assistenziali disciplinati nel titolo secondo si riassumono brevemente come segue, seguendo una traccia funzionale più che la sequenza numerativa delle diverse norme.

Il trattamento di previdenza consiste in una pensione diretta, di vecchiaia o di invalidità, spettante all'iscritto in dipendenza del verificarsi degli eventi protetti, una volta anaturati determinati requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione. La misura della pensione diretta è fissa, rappresentando per la sua modestia un cespite di puro carattere alimentare, nella misura di lire cinquantamila mensili per tredici mensilità l'anno. Spetta una pensione ai superstiti aventi causa, nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, una volta soddisfatte certe indispensabili condizioni limitative.

La regolamentazione della pensione ai superstiti segue molto da vicino quella dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e aggiunte.

Nel caso di uscita dall'assicurazione senza diritto a pensione è prevista la liquidazione di un capitale, all'iscritto o agli eventuali superstiti aventi causa.

Per il finanziamento, è previsto un contributo personale annuo, a carico di ciascun iscritto, inizialmente fissato in lire 104.000 e che può essere variato in relazione alle risultanze dei periodici bilanci tecnici della gestione. Per un apporto all'alimentazione della gestione, che maggiore appello faccia all'iscritto di maggiori possibilità finanziarie, è prevista l'applicazione di una marca sugli atti e sui moduli che ogni consulente redige nelle sue prestazioni professionali. La marca è di taglio non superiore a lire cinquecento.

In corrispondenza con il trattamento pensionario è posta la norma dei riscatti contenuta nell'articolo 34.

Poichè è prescritta un'anzianità di contribuzione minima di venti anni affinché lo iscritto ultrasessantacinquenne possa conseguire il diritto a pensione di vecchiaia, allo scopo di immettere i vecchi consulenti del lavoro al pensionamento, compatibilmente

con le limitate possibilità dell'ente appena formato, è prevista una graduale facoltà di riscatto.

Trattasi di un metodo sperimentato con risultati positivi presso forme previdenziali di altre categorie di professionisti.

Per un periodo transitorio di vent'anni, corrispondente alla anzianità minima di contribuzione richiesta per la pensione di vecchiaia, al consulente del lavoro che alla entrata in vigore della legge abbia superato l'età di 45 anni è accordata la facoltà di riscattare tre anni di contribuzione per ogni anno di età superiore al sessantacinquesimo, su versamento di lire 120.000 per ciascun anno da riscattare.

Poichè le prestazioni previdenziali hanno inizio dopo due anni dall'entrata in vigore della legge, si ha che potranno allora chiedere la pensione di vecchiaia i consulenti di età non inferiore a 71 anni compiuti, che riscatteranno 18 anni di contribuzione (due anni di contribuzione regolare essendo già trascorsi) con un importo complessivo di lire 2.160.000.

Poichè la vita media all'età di 71 anni è di 8,90 anni (per la popolazione maschile italiana, tavole ISTAT 1950-1953) è manifesta la grande convenienza della operazione di riscatto, tenendo conto inoltre della reversibilità della pensione.

Per l'assicurazione malattia e infortunio il disegno di legge si limita ad impostare la gestione, stabilendo un limite superiore per il contributo che sarà poi determinato, simultaneamente alle prestazioni, con apposito regolamento.

Essendo stabilito solo il massimo contributo, la categoria potrà dare all'assicurazione malattia ed infortunio le soluzioni pratiche più idonee e rispondenti alle sue particolari esigenze.

Il trattamento di assistenza varia prevede una spesa massima annuale non superiore al dieci per cento del gettito dei contributi personali.

Il titolo terzo riporta norme tecniche di gestione, che sono tipiche per gli enti previdenziali di diritto pubblico.

Il titolo quarto contempla norme transitorie, come quella già esaminata riguardando

te l'istituto del riscatto, quella sulla formazione di una Commissione, nominata dal Ministero vigilante su designazione del Consiglio nazionale dell'Albo dei consulenti del lavoro, incaricata dell'avviamento dell'ente, quella sulle decorrenze di legge, importante perchè stabilisce l'obbligo di almeno un biennio di contribuzione prima che abbia inizio la erogazione di prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti. Quest'ultimo provvedimento si rende indispensabile per dotare l'ente di un minimo di massa monetaria, destinata a formare un cuscinetto fi-

nanziario per le spese dell'ente stesso, che nasce senza alcuna dotazione di mezzi.

E assicurato l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale per il delicato periodo transitorio ventennale.

Il presente disegno di legge fu già presentato alla Camera dei deputati il 6 marzo 1968 (n. 4975), mentre si esauriva la IV legislatura. Si disse allora che la presentazione valeva come impegno verso la benemerita categoria dei consulenti del lavoro. Noi confidiamo che, con la vostra approvazione, l'impegno possa essere mantenuto.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ISTITUZIONE, ISCRITTI, SCOPO
E ORDINAMENTO****CAPO I****Istituzione, iscritti e scopo****Art. 1.****(Istituzione)**

È istituito l'« Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro » (ENPAEL), nel seguito brevemente denominato « Ente ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.**(Iscritti)**

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti i consulenti del lavoro.

Art. 3.**(Scopo)**

L'Ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e di loro familiari.

CAPO II**Ordinamento****Art. 4.****(Organi)**

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) l'assemblea dei delegati;

- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) il collegio dei sindaci.

Art. 5.

(Presidente)

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti ed è rieleggibile.

Il consiglio di amministrazione elegge con gli stessi criteri un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede l'assemblea dei delegati e il consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

In particolare il presidente:

- a) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;
- b) liquida le prestazioni dell'Ente;
- c) assume e licenzia il personale dell'Ente.

Art. 7.

(Composizione dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente, eletti nel modo appresso indicato.

Può essere eletto delegato l'iscritto all'Ente che, alla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

- 1) appartenga da almeno tre anni all'albo della provincia che dovrebbe rappresentare;
- 2) contribuisca in misura intera a tutte le gestioni previdenziali dell'Ente;
- 3) non benefici, neppure per mezzo di familiari, di prestazioni a carico della ge-

stione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Ente.

La data delle elezioni, stabilita dal presidente dell'Ente, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza dell'assemblea dei delegati uscenti e deve essere comunicata ai presidenti dei consigli provinciali indicati nell'articolo 11 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun consiglio provinciale, a cura del presidente del medesimo, con voto segreto e scheda libera. Il seggio elettorale è presieduto dal presidente del consiglio provinciale, assistito da due scrutatori scelti tra gli iscritti e nominati dal consiglio. Il presidente del consiglio provinciale comunica all'Ente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato delle votazioni non appena ultimate le operazioni di spoglio.

Il presidente dell'Ente, assistito dal collegio dei sindaci, proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna provincia hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente dell'Ente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Eventuali reclami contro le elezioni dei delegati debbono essere presentati, entro il termine massimo di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati, per conoscenza, all'Ente.

L'assemblea dei delegati dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I delegati dimissionari, deceduti od opianti per altre cariche nell'Ente sono sostituiti entro sessanta giorni, con i criteri indicati nei precedenti commi del presente articolo.

I delegati eletti nel corso del triennio durano in carica fino alla scadenza dell'assemblea.

Art. 8.

(Competenze dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti e le loro modificazioni;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi;

f) adempie alle altre funzioni assegnate dalle leggi e dai regolamenti;

g) può assegnare particolari compiti al consiglio di amministrazione e al presidente.

Le deliberazioni indicate nel precedente punto b) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

(Convocazione dell'assemblea dei delegati)

L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonchè ogni qualvolta sia richiesto da propri componenti che rappresentino almeno un terzo degli iscritti all'Ente o dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può essere ridotto ad otto.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto per ogni centocinquanta iscritti nell'Albo provinciale o frazione di centocinquanta.

Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta di voti dei delegati presenti, eccetto le deliberazioni riguardanti materie previste nel precedente articolo 8, lettera a), le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi dei voti dei delegati presenti.

Art. 10.

*(Composizione e convocazione
del consiglio di amministrazione)*

Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati tra gli iscritti all'Ente con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'albo.

Possono essere eletti nel consiglio di amministrazione anche i componenti l'assemblea dei delegati, nel qual caso l'eletto, se accetta l'elezione, cessa di far parte della assemblea stessa e viene sostituito con le modalità indicate nel precedente articolo 7, penultimo comma.

Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo provinciale e, a parità di anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni quattro mesi, con le stesse modalità previste per l'assemblea dei delegati.

Il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il componente del consiglio di amministrazione assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

I componenti il consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti dall'assemblea dei delegati, nella prima seduta successiva alla vacanza.

Qualora il numero dei componenti in carica sia ridotto a meno di cinque, si procede entro trenta giorni a nuova elezione di tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

I componenti il consiglio di amministrazione, in qualunque momento nominati, cessano dalla carica con lo scadere dell'assemblea che li ha eletti e possono essere rieletti.

Art. 11.

(Competenze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il presidente e un vice presidente;
- b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) delibera sugli investimenti patrimoniali;
- d) determina il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, e il relativo organico;
- e) predispone i regolamenti e le loro modificazioni;
- f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalla legge, dai regolamenti e dall'assemblea dei delegati;
- g) esamina tutte le questioni sottopostegli dal presidente.

Art. 12.

(Contenzioso amministrativo)

Gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento che li riguarda.

La conseguente decisione amministrativa è pronunciata dal consiglio di amministra-

zione entro novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Non è ammesso adire la via giudiziaria prima che sia stato esaurito il ricorso in via amministrativa previsto nel presente articolo; il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Art. 13.

(Collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci è costituito di tre componenti, designati:

due dall'assemblea dei delegati, mediante votazione, e scelti fra gli iscritti all'Ente esclusi i delegati e i membri del consiglio di amministrazione;

uno, che assume la presidenza del collegio, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Sono designati, uno per ciascuno degli organi predetti e con le stesse modalità, due sindaci supplenti.

Il collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi annuali, sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; svolge le sue funzioni in conformità alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica quanto l'assemblea dei delegati e possono essere riconfermati.

TITOLO II

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CONTRIBUTI

CAPO I

Trattamento di previdenza

Art. 14.

(Trattamento di previdenza)

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni o in liquidazioni di un capitale, a

favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia o di invalidità, e a favore di loro familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento.

Le modalità e i limiti delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.

Art. 15.

(Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato all'Ente, per almeno venti anni, il contributo personale.

Art. 16.

(Pensione d'invalidità)

La pensione di invalidità spetta all'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della professione e sia in possesso del requisito di almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

Art. 17.

(Accertamento dell'invalidità)

Lo stato di invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dall'Ente.

In caso di contestazione, l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad una giuria composta del delegato rappresentante la provincia cui appartiene l'iscritto e di tre medici, uno dei quali nominato dal presidente dell'Ente, uno dall'iscritto ed il terzo d'accordo tra i primi due. In mancanza di accordo, il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale competente nella circoscrizione dell'albo professionale cui appartiene l'iscritto.

La giuria si riunisce nella località ove risiede il consiglio provinciale dell'albo cui

appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza in via definitiva; nel caso di parità prevale il voto del terzo sanitario.

La parte sostiene le spese per il sanitario che la rappresenta; le spese per il delegato, per il terzo sanitario e per il lavoro della giuria sono a carico totale dell'Ente nel caso di riconoscimento dell'invalidità e per metà a carico del richiedente in caso contrario.

Per un periodo di dieci anni dalla data di liquidazione della pensione di invalidità, l'Ente può accertare in qualunque momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni di invalidità del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con il cessare dell'inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dell'Ente.

Art. 18.

(Misura della pensione diretta)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire seicentocinquantamila annue.

L'importo predetto è accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente registrato, per effetto di versamenti di contributi effettuati in conformità del successivo articolo 29, a nome del titolare di pensione diretta alla data di liquidazione della pensione stessa.

Art. 19.

(Pensione di superstiti)

Nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la pensione di invalidità nel precedente articolo 16, spetta una pensione ai seguenti familiari:

coniuge, non legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi; se il coniuge superstite è il marito, la pensione spetta soltanto quando concorrano i

requisiti di inabilità al lavoro e di vivere a carico del dante causa;

figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli a carico che seguono corsi di studi universitari, la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale nel corso di studi seguito e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età;

genitori a carico, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;

fratelli inabili al lavoro e sorelle nubili o vedove a carico, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità all'articolo 404 del codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato. Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto.

La pensione di reversibilità non è concessa nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o l'adozione siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate.

Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Il requisito del vivere a carico è accertato con le norme, riguardanti il conseguimento del diritto agli assegni familiari, in vigore alla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.

L'Ente può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile.

La pensione ai familiari superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta.

dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

sessanta per cento per un superstite;
ottanta per cento per due superstiti;
cento per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo superstiti, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

Art. 20.

(Liquidazione e pagamento delle pensioni)

La pensione deve essere richiesta all'Ente con domanda scritta.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dello iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualità.

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

L'assemblea dei delegati può variare l'importo della pensione in adeguamento al costo della vita variando, in corrispondenza tecnica, l'importo del contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 21.

(Liquidazione in capitale)

L'iscritto che cessa di appartenere all'Ente per cancellazione dall'albo professionale prima del conseguimento del diritto a pensione ha facoltà di chiedere la liquidazione di un capitale pari all'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati e delle quote di contributi eventualmente registrate a suo nome in conformità al successivo articolo 29.

L'iscritto che compia il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato il diritto a pensione e sia comunque cancellato dall'albo professionale può chiedere la liquidazione di un capitale pari al montante composto dei contributi personali annuali da esso versati, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,50 per cento, e la liquidazione delle quote di contributi eventualmente registrate a suo nome in conformità al successivo articolo 29.

In caso di morte dell'iscritto prima che abbia conseguito il diritto a pensione, i familiari superstiti indicati nel precedente articolo 19 possono chiedere la liquidazione di un capitale il cui importo è determinato con i criteri indicati nel comma precedente.

Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi; le quote dei minori sono liberamente versate a chi esercita la patria potestà o la tutela.

CAPO II

Trattamento di malattia e infortunio.

Art. 22.

(Istituzione)

L'Ente gestisce una « assicurazione malattia e infortunio », cui sono obbligatoriamente iscritti i consulenti del lavoro che non siano soggetti ad altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia.

L'iscrizione nell'assicurazione malattia e infortunio è altresì obbligatoria per i familiari, a carico dell'iscritto, indicati nel primo e secondo comma del precedente arti-

colo 19, che non siano assistiti da altra assicurazione o assistenza malattia obbligatoria.

Art. 23.

(Forma delle prestazioni)

L'assicurazione malattia e infortunio eroga prestazioni nei casi di malattia o d'infortunio, in forma diretta, indiretta o mista, al suo iscritto in regola con il versamento del contributo relativo all'esercizio nel quale la prestazione è richiesta.

La corresponsione delle prestazioni può essere affidata ad enti pubblici o privati, per mezzo di convenzioni approvate dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

Art. 24.

(Prestazioni)

L'assicurazione malattia e infortunio provvede all'assistenza ospedaliera, medico-chirurgica, ostetrica, accertamenti diagnostici e di laboratorio, eventuali concorsi per farmaci o per protesi, con le carenze, le franchigie, le modalità e i limiti stabiliti dalla assemblea dei delegati.

In nessun caso la franchigia può superare sei mesi e la carenza superare dieci giorni. Non è ammessa carenza per le prestazioni ostetriche e per le prestazioni ospedaliere.

L'Ente può effettuare controlli sullo stato patologico dell'assistito, sia per mezzo di propri fiduciari sia per mezzo di fiduciari di altri enti.

CAPO III

Trattamento di assistenza varia

Art. 25.

(Istituzione e finanziamento)

L'Ente attua l'assistenza varia con provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e di loro familiari, che trovansi in

condizioni di bisogno determinato da circostanze e situazioni eccezionali, da malattie o da infortuni di particolare gravità.

Al finanziamento dei trattamenti di assistenza varia si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento, all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il dieci per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

CAPO IV

Contributi

Art. 26.

(Contributi personali)

Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di lire centoquattromila annue.

La misura del contributo personale predetto può essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su deliberazione dell'assemblea dei delegati, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico, effettuato almeno ogni quinquennio o quando si manifesti l'opportunità di una sua anticipata compilazione.

Il contributo personale annuo indivisibile obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione malattia e infortunio non supera, per il primo biennio di gestione, l'importo di lire quarantamila ed è stabilito o variato con deliberazione motivata dall'assemblea dei delegati.

Agli effetti del pagamento, il contributo dell'iscritto familiare è addebitato all'iscritto all'albo dante causa.

Art. 27.

(Riduzioni di contributi)

L'iscritto, soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'Ente, può chiedere la riduzione a

metà del contributo personale stabilito per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Analoga facoltà è accordata al consulente del lavoro, all'atto della sua prima iscrizione all'Ente in età inferiore a trent'anni compiuti, per un periodo non superiore a cinque anni.

L'esercizio delle facoltà previste nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali è versato il contributo personale ridotto.

Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Ente, iscritto all'albo, è tenuto a versare la metà del contributo personale stabilito per la gestione medesima.

Art. 28.

(Riscossione dei contributi personali)

La riscossione dei contributi personali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dall'Ente, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 29.

(Contributi per marche)

L'iscritto è tenuto ad apporre una marca su ciascun modulo, stampato o atto, compilato nell'esercizio della professione.

Gli enti od uffici destinatari dei moduli, stampati o atti sopra indicati, sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche.

Le caratteristiche e gli importi delle marche sono stabiliti dall'Ente. L'importo non può superare le lire cinquecento, ma è consentita l'applicazione di più marche sullo stesso atto, in relazione percentuale con l'ammontare monetario ivi contenuto deliberata dall'assemblea dei delegati e approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'esazione del contributo

per marche si effettua a cura del consulente del lavoro alla consegna dell'atto.

L'iscritto preleva le marche, anticipandone l'importo, presso l'Ente o presso i distributori da questo indicati.

I contributi versati in conformità al precedente articolo fanno parte delle entrate ordinarie della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Ente.

Una cifra corrispondente al settantacinque per cento dell'importo del contributo è registrata a nome dell'iscritto versante. La registrazione ha fini contabili e non accende credito dell'iscritto verso la gestione.

I consigli provinciali, mediante il loro potere disciplinare sugli iscritti all'albo, vigilano sull'adempimento dell'obbligo di apposizione della marca.

Si applicano alle marche previste nel presente articolo le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

TITOLO III

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 30.

(Entrate)

L'Ente eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali e sostiene gli altri oneri derivanti dal suo funzionamento mediante le entrate costituite dai contributi personali, dal gettito delle marche, dal rendimento degli impieghi del patrimonio, nonché da tutte le altre somme che a qualunque titolo legittimamente gli pervengono.

Art. 31.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione all'assemblea dei

delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.

Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente derivanti, dei bilanci tecnici eseguiti in conformità al secondo comma del precedente articolo 26.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi e dei bilanci tecnici è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi è inviata ai consigli nazionali e provinciali dei consulenti del lavoro.

Art. 32.

(Impieghi del patrimonio)

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;

3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 6 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile;

4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il quaranta per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può anche deliberare investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea dei delegati; le deliberazioni relative debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono consentiti prestiti di somme liquide di una gestione ad altra gestione. Tali prestiti sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sono ammortizzati in un periodo di durata non superiore a cinque anni con un aggio d'interesse non inferiore al 4,50 per cento effettivo annuo.

Art. 33.

(Facilitazioni)

Sono estesi all'Ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidità, vecchiaia e superstiti e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

(Riscatto)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti agli albi provinciali dei consulenti del lavoro e superano l'età di quarantacinque anni compiuti hanno facoltà fino al 31 dicembre 1988 di riscattare tre annualità di contribuzione per ciascun anno di età compiuto oltre il sessantacinquesimo.

Il riscatto predetto ha effetto ai soli fini della pensione di vecchiaia, reversibile ai superstiti, e comporta il versamento di un contributo pari a lire centoventimila per ciascun anno da riscattare. L'importo è ridotto a metà per gli iscritti di età non inferiore a ottanta anni compiuti.

È consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione ammesse a riscatto, nel periodo massimo di due anni; in tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non dopo avvenuto il pagamento dell'ultima rata.

In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato, ma non terminato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo aver completato il pagamento stesso.

Le condizioni previste nel presente articolo per l'esercizio della facoltà di riscatto possono essere migliorate con deliberazione

dell'assemblea dei delegati, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 35.

(Avviamento)

Per i primi due anni di vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'Ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione fatta dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Entro il termine del suo mandato la commissione indice le elezioni dei normali organi previsti nella presente legge.

Art. 36.

(Decorrenze)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è dovuto dagli iscritti a partire dal 1° gennaio 1969 e con pari data hanno inizio le prestazioni del trattamento di assistenza varia.

Le prestazioni previdenziali hanno inizio non anteriormente al 1° gennaio 1971.